

dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riutilizzo delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera *d*), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera *d*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.".

La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) è pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164.

Per i riferimenti normativi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti normativi della legge 27 maggio 1999, n. 175, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/89/UE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

La Parte prima e la Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, sono rispettivamente così rubricate:

«Parte prima disposizioni comuni e principi generali»;

«Parte seconda procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'auto-rizzazione integrata ambientale (IPPC)».

Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.

16G00215

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2016.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2014.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro


dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a rideterminare per il 2014 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 58,57 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2012, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che al comma 2, lettera *a*), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che, nel rinviare all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di ripartizione della compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2014, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra,



subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato A) al medesimo decreto;

Visti i correttivi approvati all'unanimità dai presidenti delle regioni nella seduta della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 26 maggio 2016;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2010, 2011 e 2012, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione, di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2014 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2014 sono stabi-

lite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2014 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 58.991.395.279 per l'anno 2014 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, eroga a ciascuna regione le somme di cui all'allegata tabella E), facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 58.991.395.279.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 23 settembre 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN


Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 2789




ANNO 2014**COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA
DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE
FAMIGLIE****TABELLA A**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	5.558.289.645
LOMBARDIA	13.031.435.950
VENETO	6.072.351.576
LIGURIA	2.039.145.883
EMILIA ROMAGNA	5.932.126.109
TOSCANA	4.684.835.577
UMBRIA	976.872.185
MARCHE	1.745.397.631
LAZIO	6.736.868.056
ABRUZZO	1.367.599.511
MOLISE	304.636.709
CAMPANIA	4.737.869.675
PUGLIA	3.519.977.446
BASILICATA	482.580.136
CALABRIA	1.801.409.188
TOTALE RSO	58.991.395.279




ANNO 2014**QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA'
INTERREGIONALE****TABELLA B**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	425.068.878
LOMBARDIA	2.731.908.018
VENETO	650.503.362
LIGURIA	64.044.868
EMILIA ROMAGNA	794.336.955
TOSCANA	252.596.079
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	926.550.518
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	5.845.008.679



ANNO 2014**QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO
NAZIONALE****TABELLA C**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 23 %	TOTALE
PIEMONTE	0	1.121.224.097	1.121.224.097
LOMBARDIA	0	2.087.324.321	2.087.324.321
VENETO	0	1.181.532.055	1.181.532.055
LIGURIA	0	462.794.949	462.794.949
EMILIA ROMAGNA	0	1.122.545.496	1.122.545.496
TOSCANA	0	1.017.858.247	1.017.858.247
UMBRIA	147.128.081	276.504.604	423.632.684
MARCHE	80.345.288	439.893.857	520.239.145
LAZIO	0	1.262.570.168	1.262.570.168
ABRUZZO	260.236.242	400.186.641	660.422.882
MOLISE	165.974.912	121.918.209	287.893.120
CAMPANIA	2.457.268.491	1.867.879.743	4.325.148.234
PUGLIA	1.579.089.306	1.307.311.694	2.886.401.000
BASILICATA	308.552.037	212.227.496	520.779.533
CALABRIA	846.414.323	686.249.338	1.532.663.662
TOTALE RSO	5.845.008.679	13.568.020.914	19.413.029.594



ANNO 2014
SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi da coprire con la compartecipazione IVA (1)	77% Spesa storica (2)	77% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5 = 2 - 3)	Ripartizione 23% in base all'allegato A) (6)	Totale fondo perequativo (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	5.006.252.141	3.854.814.149	4.279.883.027	425.068.878	0	1.121.224.097	1.121.224.097	4.976.038.246
LOMBARDIA	9.483.503.458	7.302.297.663	10.034.205.681	2.731.908.018	0	2.087.324.321	2.087.324.321	9.389.621.984
VENETO	5.227.542.015	4.025.207.351	4.675.710.714	650.503.362	0	1.181.532.055	1.181.532.055	5.206.739.407
LIGURIA	1.955.970.729	1.506.097.462	1.570.142.330	64.044.868	0	462.794.949	462.794.949	1.968.892.411
EMILIA ROMAGNA	4.900.519.674	3.773.400.149	4.567.737.104	794.336.955	0	1.122.545.496	1.122.545.496	4.895.945.645
TOSCANA	4.356.788.721	3.354.727.315	3.607.323.395	252.596.079	0	1.017.858.247	1.017.858.247	4.372.585.562
UMBRIA	1.167.947.615	899.319.663	752.191.583	0	147.128.081	276.504.604	423.632.684	1.175.824.267
MARCHE	1.849.742.161	1.424.301.464	1.343.956.176	0	80.345.288	439.893.857	520.239.145	1.864.195.321
LAZIO	5.533.555.695	4.260.837.885	5.187.388.403	926.550.518	0	1.262.570.168	1.262.570.168	5.523.408.053
ABRUZZO	1.705.568.656	1.313.287.865	1.053.051.623	0	260.236.242	400.186.641	660.422.882	1.713.474.506
MOLISE	520.188.542	400.545.177	234.570.266	0	165.974.912	121.918.209	287.893.120	522.463.386
CAMPANIA	7.929.127.456	6.105.428.141	3.648.159.650	0	2.457.268.491	1.867.879.743	4.325.148.234	7.973.307.884
PUGLIA	5.570.742.779	4.289.471.940	2.710.382.634	0	1.579.089.306	1.307.311.694	2.886.401.000	5.596.783.634
BASILICATA	883.297.067	680.138.742	371.586.705	0	308.652.037	212.227.496	520.779.533	892.366.237
CALABRIA	2.900.648.569	2.233.499.398	1.387.085.075	0	846.414.323	686.249.338	1.532.663.662	2.919.748.737
TOTALE RSO	58.991.395.279	45.423.374.365	45.423.374.365	5.845.008.679	5.845.008.679	13.568.020.914	19.413.029.594	58.991.395.279

ANNO 2014

Decreto leg.vo n. 56/2000 - Applicazione correttivi Conferenza dei Presidenti

TABELLA E

	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2014 e trasferimenti soppressi	Riequilibrio relativo alle decisioni della Conferenza dei Presidenti	Risultanze degli scostamenti dalla spesa storica e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti del 26 maggio 2016	Colonna 1 Tabella D	Totale da erogare alle Regioni
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) + (4)
PIEMONTE	-30.213.895	26.422.715	-3.791.181	5.006.252.141	5.002.460.960
LOMBARDIA	-93.881.475	101.165.195	7.283.720	9.483.503.458	9.490.787.179
VENETO	-20.802.608	20.802.608	0	5.227.542.015	5.227.542.015
LIGURIA	12.921.681	-13.127.509	-205.828	1.955.970.729	1.955.764.901
EMILIA ROMAGNA	-4.574.029	5.445.861	871.832	4.900.519.674	4.901.391.506
TOSCANA	15.796.841	-15.254.592	542.249	4.356.788.721	4.357.330.970
UMBRIA	7.876.652	-8.119.463	-242.811	1.167.947.615	1.167.704.804
MARCHE	14.453.160	-14.452.032	1.128	1.849.742.161	1.849.743.289
LAZIO	-10.147.642	14.150.321	4.002.679	5.533.555.695	5.537.558.374
ABRUZZO	7.905.850	-8.406.591	-500.741	1.705.568.656	1.705.067.915
MOLISE	2.274.844	-2.492.547	-217.703	520.188.542	519.970.839
CAMPANIA	44.180.428	-47.569.078	-3.388.650	7.929.127.456	7.925.738.806
PUGLIA	26.040.855	-28.193.685	-2.152.831	5.570.742.779	5.568.589.948
BASILICATA	9.069.170	-9.579.082	-509.912	883.297.067	882.787.155
CALABRIA	19.100.167	-20.792.119	-1.691.952	2.900.648.569	2.898.956.617
				58.991.395.279	58.991.395.279

16A07836

